



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:

Dott. Carlo Coco	Presidente
Dott. Maria Rita Serri	Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n.142/2022 R.G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Forlì sezione lavoro n.45/2022 pubblicata in data 09/02/2022 promossa con ricorso depositato in data 15 marzo 2022 da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Inps rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli, Antonello Lamanna, Maria Lupoli e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015 rep 80974

APPELLANTE

Contro

PACIARONI FABIO

elettivamente domiciliato a Ravenna Piazza del Popolo n. 17 presso e nello studio dell'avv. Elena Cappucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Onere di ricongiunzione

CONCLUSIONI: Come in atti

posta in decisione all'udienza collegiale del 07.11.2024,
udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate; esaminati gli

SENTENZA N. <u>632/2024</u>
Depositata il <u>14.11.2024</u>
R.G. n. <u>142/2022</u> Cron. n. <u>2453/2024</u>

atti e i documenti di causa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro accoglieva il ricorso proposto da Paciaroni Fabio e accertava che lo stesso era tenuto a versare per la ricongiunzione nel Fondo Volo il minor importo di euro 30.754,49 per il periodo dal 1.7.1987 al 30.08.2003

In tale ricorso Paciaroni contestava la quantificazione di Inps per effettuare tale ricongiunzione determinata in euro 57.602,96 sostenendo che fosse dovuta sulla base della normativa applicabile la minor somma di euro 24.375,15.

Si costituiva Inps chiedendo il rigetto della domanda.

Il tribunale di Forlì sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.

2 Proponeva appello Inps.

Con il primo motivo di gravame deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nell'applicazione delle norme di diritto e valutato erroneamente il materiale probatorio e che fosse infondata e contraddittoria la sua motivazione. Sosteneva, infatti, di aver ben esposto i passaggi a seguito dei quali aveva quantificato l'onere di ricongiunzione della contribuzione nel Fondo Volo nella somma di euro 57.602,96 per il periodo dal 01.07.1987 al 30.08.2003 e che, quindi, il giudice aveva erroneamente asserito che Inps non avesse chiarito i criteri di determinazione della somma.

Ribadiva, poi, che l'onere di euro 57.602,96 non era stato maggiorato di alcun interesse per la parte di contribuzione ricongiunta relativa al Ministero della difesa e che gli interessi applicati erano solo relativi alla tipologia di pagamento scelta e, cioè, al pagamento rateale, che tale onere era stato determinato alla data del 12/01/1999 senza alcun aggravio o interesse aggiuntivo e richiamava la sentenza della Suprema Corte n. 20522/2019.

Concludeva chiedendo che in riforma della sentenza appellata fosse rigettato il ricorso.

Si costituiva con memoria depositata in data 3 novembre 2022 Paciaroni Fabio ribadendo la fondatezza della propria domanda ed evidenziando che nel giudizio di primo grado aveva rinunciato alla detrazione degli interessi al tasso del 4,5% da calcolarsi sulla contribuzione versata dal Ministero della Difesa stante l'orientamento della Suprema Corte a cui aveva aderito anche la Corte d'appello di Bologna e che per tale motivo aveva quantificato l'onere di

ricongiunzione nella somma di euro 30.754,49.

Sosteneva che la sentenza del Tribunale di Forlì sezione lavoro fosse corretta e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e con consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa all'udienza del 7 novembre 2024 mediante lettura del dispositivo.

3.L'appello è fondato e va accolto.

Va richiamata, innanzitutto, la normativa applicabile alla presente fattispecie.

L'art. 2 della legge n. 29/1979 pro tempore vigente prevede che : “ In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle

mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali”.

Si osserva, poi, che nel presente giudizio non si controverte sulla detrazione degli interessi al tasso del 4,5% da calcolarsi sulla contribuzione versata dal Ministero della Difesa avendo l'appellato già rinunciato a tale richiesta in primo grado stante l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 20522/2019 e 14381/2020).

Tanto precisato si osserva, innanzitutto, che a differenza di quanto indicato nella sentenza di primo grado Inps nel corso di tale giudizio ha, quantomeno in parte, esplicitato i criteri di determinazione della somma richiesta.

E' stata, quindi, disposta nel presente giudizio apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la correttezza dei suddetti calcoli ed al ctu è stato posto il seguente quesito: “Il ctu... quantifichi in base ai criteri di cui all'art. 2 della legge n.29/1979, senza detrarre l'interesse composto del 4,50% sulla parte della contribuzione proveniente dal Ministero della Difesa come ritenuto dalla giurisprudenza e concordemente dalle parti, l'onere di ricongiunzione che deve essere corrisposto da Paciaroni Fabio a Inps.”

Il ctu all'esito di un'approfondita ed esaustiva consulenza tecnica le cui conclusioni si condividono ha ritenuto che l'onere di ricongiunzione a carico dell'appellato fosse pari ad euro 57.602,92, conclusione non contestata dai ctp. Ne consegue, pertanto, che risultando corretta la quantificazione effettuata da Inps in riforma della sentenza appellata devono essere rigettate le domande proposte da Paciaroni Fabio.

Considerato che come evidenziato dal ctp di parte appellata Inps non ha tempestivamente fornito a parte appellata tutti i dati per comprendere in maniera compiuta il suo calcolo si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc quale risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77/2018 per compensare le spese di entrambi i gradi di

giudizio tra le parti nella misura della metà ad eccezione delle spese della consulenza tecnica d'ufficio che, stante la soccombenza, vengono poste interamente a carico di parte appellata come ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte.

La Suprema Corte (Cass. civ n. 22868/2019) ha, infatti, asserito che: "Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale."

Considerato che Inps all'udienza di discussione ha chiesto la restituzione delle spese giudiziali liquidate nella sentenza di primo grado che il procuratore dell'appellato ha dato atto che sono state pagate, Paciaroni Fabio deve essere condannato a restituire a Inps tali spese.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 142/2022 così provvede:

- 1) Accoglie l'appello proposto da Inps e per l'effetto in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da Paciaroni Fabio
- 2) Condanna Paciaroni Fabio a restituire a Inps le spese giudiziali liquidate nella sentenza di primo grado
- 3) Condanna Paciaroni Fabio a rifondere a Inps le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione della metà, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 1500,00 per compensi oltre accessori di legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 1400,00 per compensi ed euro 32,25 per spese oltre accessori di legge
- 4) Pone le spese della ctu definitivamente a carico di Paciaroni Fabio

Così deciso in Bologna, il 7/11/2024

Il Consigliere est.

Dott. Maria Rita Serri



Il Presidente

Dott. Carlo Coco



12 FUNZIONARIO UPP
BOT. JACOPO CAPPA

[Handwritten signature]

Corte di Appello Bologna	
Depositato	
H	14 NOV. 2024
12 FUNZIONARIO UPP	
BOT. JACOPO CAPPA	

[Handwritten signature]